

SCUOLA DI STATO E SCUOLA NON STATALE

La discussione parlamentare del disegno di legge « Piano decennale per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 », che si è conclusa al Senato con la votazione del 9 dicembre, e specialmente la discussione delle norme contenute in tale disegno, riguardanti i finanziamenti edilizi, i sussidi alle scuole materne e l'attribuzione delle borse di studio, hanno di recente riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica italiana il problema del rapporto tra scuola statale e scuola non statale.

Da tempo in certi ambienti si fa un gran parlare di un preteso « assalto » alla scuola di Stato da parte della scuola « privata », che sarebbe in corso in Italia sotto lo sguardo compiacente degli uomini di governo cattolici. In particolare, viene segnalato il « promettente e progressivo sviluppo » della scuola gestita da persone o enti ecclesiastici, e si insinua che tale sviluppo pregiudicherebbe senz'altro l'avvenire della scuola « pubblica » (1).

Poichè la consistenza numerica della « popolazione » dei diversi tipi di scuola confessionale esistenti nel nostro Paese risulta da qualche anno in graduale diminuzione, per lo meno in rapporto con la consistenza numerica della « popolazione » dei corrispondenti tipi di scuola gestiti dallo Stato (2), non è facile comprendere che cosa in concreto desti le gravi preoccupazioni degli ambienti sopra indicati. Ci rifiutiamo infatti di credere che ci siano delle persone bene informate e in buona fede, le quali pensino si possa o si debba spiegare la « crisi », in cui secondo alcuni verserebbe la scuola di Stato, con il graduale miglioramento che sarebbe invece in atto al presente nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola non statale. Un graduale miglioramento della scuola non statale riteniamo dovrebbe venir salutato, da ogni persona che sia sinceramente desiderosa del progresso culturale del nostro popolo, con sim-

(1) V., per tutti, R. MORGHEN, *L'assalto alla scuola di Stato*, (relazione presentata al terzo convegno degli « Amici del Mondo », svoltosi a Roma nei giorni 25 e 26 febbraio 1956, sul tema « Processo alla scuola »), in L. PICCARDI, R. MORGHEN, G. CALOGERO, L. BORGHI, V. ZANOTTI BIANCO, *Dibattito sulla scuola*, Bari 1956, pp. 45 ss.

(2) La nostra affermazione si fonda su statistiche, private ma certamente degne di fede, in nostro possesso, riguardanti la scuola secondaria.

patia, come un fatto idoneo a suscitare nella scuola di Stato quel sano spirito di emulazione che in definitiva potrebbe veramente aiutare tale scuola a migliorare se stessa.

Un illustre studioso e uomo politico liberale ha scritto, or non è molto, che « senza concorrenza o possibilità di concorrenza fra istituti statali e istituti privati, non v'ha sicurezza che l'insegnamento sia l'ottimo », che « importa esistano rivalità, emulazione, concorrenza perchè perizia, ingegno, carattere siano stimolati al bene », e che « il monopolio, anche dello Stato, è sinonimo di stasi, di pigrizia mentale, di prepotere » (3).

Coloro che da noi oggi si accaniscono contro la scuola non statale, e soprattutto contro la scuola gestita da persone o enti ecclesiastici, giustificano, in ultima analisi, il loro atteggiamento con il fatto che i principi generali della libertà vanno visti nel quadro della tradizione storica e nella realtà della vita politica italiana. « Il problema della scuola, — essi affermano — se altrove può assumere essenzialmente l'aspetto di dibattito di principi didattici e pedagogici, nei paesi latini è problema squisitamente politico, in quanto ogni società tende alla sua conservazione attraverso la formazione delle nuove generazioni, e se la società religiosa rivendica in pieno il diritto di educare nello spirito della sua dottrina le giovani schiere dei suoi adepti, è naturale che anche la società laica, affermata, con la piena coscienza di se stessa e dei suoi valori, nelle rivoluzioni nazionali del secolo XIX, contro tutti gli assolutismi più o meno illuminati, rivendichi il suo diritto a educare i futuri cittadini di domani nello spirito della libertà e della democrazia ». « In Italia — soggiungono — il problema dei rapporti tra Stato e Chiesa ha costituito il tessuto stesso della nostra storia unitaria, e il contrasto tra i due enti si è mantenuto irriducibile sul piano della scuola anche quando è parso che sul piano più propriamente politico si fosse venuti a delle intese conciliative. Cosicché, anche ammettendo, in linea di principio, che si possa discutere se competa o meno allo Stato il compito esclusivo dell'educazione e della formazione dei giovani, è fuor di dubbio che oggi in Italia la piena libertà dell'insegnamento, il libero accesso di tutti i cittadini all'istruzione, nonché la formazione stessa del cittadino all'esercizio dei diritti e al compimento dei doveri che la società gli riconosce e gli impone, non possono essere garantiti o assicurati se non dalla scuola di Stato; e il rapporto: scuola di Stato - monopolio dell'istruzione con conseguente mortificazione della libertà della cultura; scuola privata - rigoglioso sviluppo della libertà dell'insegnamento, non si adatta alla realtà effettiva delle cose, poichè solo la scuola di Stato può porre alla scuola confessionale, che rappresenta per 4/5 la scuola privata in Italia, quell'alternativa dalla quale può essere veramente assicurata la vera libertà d'insegnamento, impedendo il formarsi di quel monopo-

(3) L. EINAUDI, *Scuola e libertà*, nel volume *Prediche inutili*, dello stesso A., Torino 1959, pp. 21 s.

lio di tutte le istituzioni scolastiche, alla cui attuazione la Chiesa non ha mai effettivamente rinunciato » (4).

E' facile vedere come questi avversari della scuola cattolica si attardino ancora ostinatamente su posizioni ideologiche che nel nostro Paese sono state ormai definitivamente superate dalla realtà giuridico-politica. Essi nelle loro argomentazioni sottolineano con insistenza il contrasto « irriducibile » che opporrebbe tuttora lo Stato italiano alla Chiesa, e con ciò mostrano di voler ignorare che i rapporti tra i due enti sono al presente regolati mediante patti concordatari, sulla base di un fondamentale principio, espresso nell'art. 7 della Costituzione repubblicana del 1947, il quale, ispirandosi alla concezione pluralistica della società, riconosce Stato e Chiesa cattolica come ordinamenti « ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani ». Essi contrappongono inoltre la scuola statale a quella non statale, considerando quest'ultima come « minoris juris » rispetto alla prima, e con ciò mostrano di voler positivamente disconoscere tutto ciò che i legislatori costituenti nell'art. 33 hanno a chiare lettere stabilito circa la « parità » delle due scuole.

I sostenitori del monopolio scolastico dello Stato non si limitano, ovviamente, a presentare i loro punti di vista al giudizio della pubblica opinione, ma cercano con ogni mezzo di farli prevalere anche in sede legislativa. Nel dibattito sul « Piano decennale per la scuola », del cui svolgimento al Senato siamo stati recentemente testimoni, abbiamo visto uomini politici di sinistra e di destra battersi a oltranza contro tutte quelle disposizioni che sembravano concedere qualche cosa alla scuola non statale. Un attacco a fondo contro questa scuola è previsto per quando, tra non molto, in Parlamento verrà affrontato l'esame del disegno di legge sulla « scuola paritaria », che è attualmente in elaborazione (5). Altre azioni molto decise, sempre nello stesso senso, sono prevedibili per quando verranno discussi i progetti di legge riguardanti l'organizzazione della c.d. « scuola dell'obbligo » (per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni) e il riordinamento della scuola secondaria.

Queste note vogliono indicare ai lettori della nostra Rivista, non tanto quale debba essere la posizione ideologica del cattolico di fronte al problema del rapporto tra scuola di Stato e scuola non statale, quanto che cosa circa tale materia debba ormai considerarsi « *jus conditum* » nel nostro ordinamento costituzionale. Siamo infatti persuasi che un'azione, parlamentare e di stampa, condotta anche soltanto sulla base dei principi espressi nella nostra Carta fondamentale, possa portare a risultati per la scuola non statale molto positivi.

(4) R. MORGHEN, *cit.*, pp. 46-48.

(5) Un disegno di legge su questa materia, dal titolo « Disposizioni per l'istituzione delle scuole private e per la concessione della parità con le scuole statali », d'iniziativa del sen. F. PARRI (P.S.I.), è già stato comunicato alla Presidenza del Senato in data 14 ottobre 1959 (cfr. ATTI SENATO REP., III legisl., Doc. N. 746).

biliscono per i genitori, e in via sussidiaria per la comunità statale, il « dovere » di educare i minori (13).

3. I genitori hanno non soltanto il « dovere », ma anche il « diritto » di educare i figli. E' ad essi che spetta il compito di « completare l'opera della generazione, curando che i figli raggiungano pienezza di vita fisica, intellettuale e morale ». Anche questo è un postulato certissimo della civiltà moderna e degli orientamenti personalistici che la caratterizzano. « Soltanto una concezione sociale inumana ed eccessiva potrebbe ridurre il fatto sublime della generazione alla vita alla pura funzione animale di fornire esseri a servizio dello Stato [...]. [La famiglia], come cellula creatrice della vita sociale, è una realtà naturale troppo profondamente radicata nella nostra coscienza, perchè la si possa negare. Il suo ordinamento è esso pure così naturale, che lo Stato non può che registrarne i diritti e gli obblighi, allo scopo di coordinare questo compiuto e solido ordinamento giuridico con il proprio più comprensivo e storicamente potente » (14).

Il diritto dei genitori a educare fa corpo con quello del minore a ricevere un'educazione. Il diritto dei genitori infatti è per la sua stessa natura designato a concretare nel suo esercizio

di poter esplicare completamente il proprio Essere ». Da ciò « l'obbligo dello Stato di rispettare esso stesso e garantire nella vita sociale questi diritti essenziali, e insieme di rispettare e garantire la compiuta esplicazione del governato, in quanto uomo »: esplicazione che « non è circoscritta soltanto in quelle forme di manifestazione ove è sufficiente la singolarità [della persona umana], ma comprende anche quelle forme dove questa singolarità è integrata da altre singolarità (dalla famiglia a tipi più complessi di complementarietà umana) » (A. AMORTH, cit., p. 41).

(13) V., p. es., l'art. 62 della *Legge fondamentale per la Repubblica federale germanica* del 1949 (« La cura e l'educazione [Erziehung] dei figli sono il diritto naturale dei genitori ed il precipuo dovere che loro incombe. Sul loro adempimento veglia la comunità statale »); l'art. 42¹ della *Costituzione dell'Irlanda* del 1937 (« Lo Stato riconosce che l'educatore primo e naturale del fanciullo è la famiglia e promette di rispettare il diritto e il dovere inalienabile dei genitori ad assicurare, secondo i loro mezzi, l'educazione religiosa e morale, intellettuale, fisica e sociale dei loro figli »); l'art. 301² della *Costituzione della Repubblica italiana* del 1947 (« E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. - Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti »). Cfr. anche l'art. 11¹ della *Costituzione del «Land» Baden-Württemberg* del 1953, che dice esplicitamente: « Ogni giovane, quali che siano la sua origine e le sue condizioni economiche, ha diritto a una educazione e a una formazione proporzionate alle sue doti naturali ».

A riprova di quanto affermiamo nel testo, giova ricordare l'art. 26¹ della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* [approvata, come è noto, dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con 48 voti favorevoli e 8 astensioni nella seduta plenaria del 10 dicembre 1948; sul valore giuridico dell'importante documento, v., per alcune interessanti precisazioni, C. GIACHETTI, *La « Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo »*, *Esperienze di un decennio*, in *Aggiornamenti Sociali*, (maggio) 1959, pp. 295-297 (rubr. 81)], il quale nel primo inciso recita: « Everyone has the right to education » (NB. - Il verbo « educate » in inglese significa « train mentally and morally », cioè « istruire ed educare »). Lo stesso dicasi del verbo « erziehen » in tedesco).

(14) Cfr. A. MORO, *Relazione ecc.*, cit., p. 46.

la necessaria funzione di rappresentanza del minore, di fatto non del tutto capace di prendere certe decisioni in ordine alla sua formazione intellettuale e morale.

Questa « rappresentanza » è una espressione eminente della « patria potestà ». I genitori, in quanto investiti del « munus » della patria potestà, per un diritto proprio assumono la rappresentanza del minore. « La rappresentanza legale, di cui si parla per rapporti che sono analoghi a questi di cui ci occupiamo, indica chiaramente il carattere naturale ed immediato di questa attribuzione di poteri che si compie "ipso jure", perchè essi sono compresi nella patria potestà » (15).

Si tratta anche qui di conclusioni che sono presenti al sentimento giuridico e morale di gran parte dell'umanità e che corrispondono alla prassi dei rapporti civili, come appare anche da quel documento, nel nostro senso così indicativo, che è la « Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo », dove nell'art. 26, al numero 3, è detto che « i genitori hanno un diritto di priorità nella scelta del tipo di istruzione e di educazione che deve essere impartito ai loro figli » (16).

STATO E SCUOLA

1. Da quanto abbiamo fin qui esposto è facile raccogliere che, come del resto abbiamo già accennato sopra, in un regime democratico veramente rispettoso dei diritti inviolabili della persona umana la funzione dello Stato per ciò che concerne l'educazione deve venir considerata soltanto « sussidiaria »: ovviamente, non nel senso che la comunità statale non abbia alcun interesse specifico a che tutti i suoi membri ricevano la migliore educazione possibile, sia per quanto riguarda l'istruzione, sia per quanto si riferisce alla formazione morale e civica, ma nel senso che, in materia di educazione, l'autorità dello Stato e le sue iniziative non devono mai sovrapporsi all'autorità e alla libera iniziativa dei genitori capaci e di retta coscienza.

Allo Stato compete il « diritto-dovere » di garantire il diritto dei minori a ricevere una adeguata educazione; ad esso, cioè, spetta di controllare l'operato dei genitori in ordine all'adempimento dell'obbligo di educare i figli, di verificare il buon funzionamento degli istituti che cooperano coi genitori nella loro attività educatrice, di creare a sua volta istituti scolastici mediante i quali venga assicurato a tutti i cittadini quel minimo di formazione culturale, morale, e civica che consenta loro di vivere decorosamente in seno alla comunità, di aiutare i migliori a valorizzare pienamente le loro doti intellettuali e di

(15) Cfr. *ibidem*, pp. 46 s.

(16) Nel testo inglese: « Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children ».

carattere, per il loro stesso bene e a vantaggio dell'umana convivenza.

Poichè, però, esistono, non una, ma diverse forme di educazione, esso deve assicurare ai genitori, e per mezzo loro ai minori, la libertà di scegliere quella forma di educazione e, quindi, quel tipo di istituto scolastico che essi reputano migliore e in concreto più adatto.

2. Lo Stato nei confronti dell'istituzione scolastica non ha sempre tenuto il medesimo atteggiamento.

Nell'antichità, Platone aveva considerato la scuola come «instrumentum regni». L'arte di chi governa la comunità, si legge nel dialogo «Il Politico», «non vorrà ammettere che quanti, per consenso di legge, sono educatori e allevatori, impartiscano a caso un insegnamento qualsiasi; ma soltanto consente d'insegnare ciò che, in armonia col proprio sforzo di fondere elementi diversi, potrà produrre cosa consentanea alle proprie direttive: queste sole discipline si potranno insegnare» (17).

Nel Medioevo, Federico II di Svevia, imperatore e, soprattutto, re di Sicilia, aveva avuto, forse per primo, nella sua azione politica il fine preciso e deciso di servirsi della scuola come di un mezzo per educare «cittadini saggi, ben informati e ben pensanti, vale a dire preparati a puntino ad intendere e a secondare le esigenze dello Stato». Fondando l'Università di Napoli, la prima Università di Stato, aveva voluto che i lettori universitari fossero dei «funzionari in tutto e per tutto ben preparati, non soltanto sotto il profilo professionale, bensì anche sotto quello politico psicologico», e che gli scolari non avessero nessuna ingerenza nell'organizzazione dell'insegnamento. Si era inoltre preoccupato che l'Università di Napoli fosse un centro di cultura, in grado di attrarre, per il suo splendore, scolari anche dai più lontani paesi, e aveva vietato ai suoi sudditi di recarsi a studiare fuori del Regno in altre Università, in paesi e ambienti dove la sua politica «potesse, per avventura, essere portata a modello non di civiltà e di progresso ma di arbitrio e di tirannide»: con ciò dando, tra l'altro, in Italia il primo esempio di «protezionismo scolastico» (18).

Si può dire, però, che fino al Settecento la scuola era stata considerata generalmente come un fatto privato. Nella maggior parte dei casi le Università medievali, per lo meno quelle italiane, erano nate «non come pubblici istituti, ma come società di

(17) V. PLATONE, *I Dialoghi, l'Apologia e le Epistole*, versione e interpretazione di E. TUROLLA, Milano-Roma 1953, vol. II, pp. 920 s. (308 d. e). Sulla scuola greca, in massima parte a carattere essenzialmente privato, v., però, p. es., E. ZIEBARTH, *Aus dem griechischen Schulwesen*, Leipzig 1908, e N. TERZAGHI, *L'educazione greca*, Palermo 1910. (Sulla scuola romana, e sulla sua progressiva statizzazione durante l'Impero, v., invece, C. BARBAGALLO, *Lo stato e l'istruzione pubblica nell'impero romano*, Catania 1911).

(18) Cfr. A. MARONGIU, *Lo Stato moderno e la libertà della scuola*, in *Rivista di legislazione scolastica comparata*, (marzo-giugno) 1958, pp. 67 s.

studenti in rapporto contrattuale con gli insegnanti» (19). Fino allora, soprattutto nella scuola inferiore e media, gli ecclesiastici avevano detenuto il primato e quasi il monopolio dell'insegnamento (20).

Fu con l'Illuminismo che lo Stato, il quale nel Cinquecento e nel Seicento era andato facendosi sempre più forte e autoritario, si preoccupò di aprire e tenere scuole per conto proprio, seguendo in ciò le raccomandazioni di alcuni scrittori del tempo, che ricordavano al sovrano come egli dovesse, «da buon padre, e con l'aiuto di uomini saggi e stimati, curare che i sudditi venissero istruiti, per il bene loro e di tutti, in modo, sia da conseguire la preparazione alla professione o al mestiere più adatti, sia da assuefarsi alla forma di governo in atto» (21).

Ebbe così origine la «scuola di Stato» di tipo moderno, la quale rappresentò, da una parte, il punto di arrivo di quel processo di laicizzazione della cultura che aveva avuto i suoi inizi con l'Umanesimo, dall'altra, lo strumento efficacissimo di cui i sovrani potevano servirsi per il consolidamento del loro potere.

3. Lo Stato, nato dalla Rivoluzione francese, in materia scolastica non si distaccò molto dalla linea seguita dallo Stato assoluto prerivoluzionario. Tra le libertà affermate nei documenti costituzionali, c'era anche quella di istituire delle scuole (22). Si sottolineava però insieme che, quello di assicurare a tutti un minimo di istruzione e di stabilire la forma e la natura dell'istruzione stessa, era compito specifico dell'autorità statale. Nella legislazione scolastica, poi, si partiva dal presupposto che per difendere la libertà della cultura era necessario proscrivere e respingere l'attività didattica degli ecclesiastici, la quale veniva presentata come un'illegittima ingerenza nell'attività propria

(19) A. MARONGIU, *cit.*, p. 68, nota 1.

(20) Consapevoli del diritto della Chiesa, non soltanto a sovrintendere all'educazione cristiana dei figli di genitori cattolici, ma anche a istituire scuole, nelle quali le fosse possibile dare alla gioventù, insieme con una sana istruzione, una formazione morale ispirata agli insegnamenti del Vangelo (sul diritto della Chiesa ad avere scuole proprie, v., p. es., G. MONTI, *cit.*, pp. 34 ss.), durante il Medioevo gli ecclesiastici avevano operato per lungo tempo intensamente nel campo scolastico, mentre i pubblici poteri e l'iniziativa privata laica erano del tutto assenti. Ciò aveva automaticamente collocato le istituzioni da loro dirette in una posizione di privilegio rispetto a tutte le altre.

(21) A. MARONGIU, *cit.*, p. 69.

(22) Nell'art. 300 della *Costituzione della Repubblica francese* del 22 agosto 1795 (vedine il testo in *Collection des Constitutions, Chartes et Lois fondamentales des peuples de l'Europe et des deux Ameriques*, par MM. P.-A. DUFAY, J.-B. DUVERGIER et J. GUADET, Paris-Rouen 1823, t. I. er, pp. 145 ss.) era detto: «Les citoyens ont le droit de former des établissements particuliers d'éducation et d'instruction, ainsi que des sociétés libres, pour concourir aux progrès des sciences, des lettres et des arts». La norma appare riprodotta alla lettera nelle *Costituzioni rivoluzionarie*, p. es., della *Repubblica Cisalpina* del 1797 (art. 350), della *R. Cisalpina* dello stesso anno (art. 299), della *R. Liguria* pure del '97 (art. 318), della *R. Romana* del 1798 (art. 293) e della *R. Napoletana* del 1799 (art. 306) (cfr. *Le costituzioni italiane*, a cura di A. ACQUARONE, M. D'ADDIO, G. NEGRI, Milano 1958).

dei pubblici organi, e talvolta addirittura come un'attività sediziosa (23).

Nello Stato liberale, succeduto a quello della Restaurazione ed erede della Rivoluzione, (parliamo dello Stato liberale del tipo esistente nell'Europa continentale della seconda metà dell'Ottocento e del primo Novecento), ci si orientò prevalentemente (24) verso soluzioni nettamente statalistiche del problema scolastico. Si ribadì, è vero, ancora il principio della piena libertà della scuola (25); ma, se istituzioni scolastiche non statali furono ammesse, e magari anche sussidiate (come avvenne, ad esempio, in Prussia, prima del « Kulturkampf »), esse furono così sorvegliate dall'autorità statale, da non potersi considerare scuole effettivamente libere (26).

4. L'inizio di una chiara evoluzione della politica scolastica in senso liberistico si ha in alcuni Stati democratici europei nel periodo immediatamente successivo alla prima guerra mondiale.

Per la Germania, in particolare, ci sembrano indicative le disposizioni contenute negli artt. 120 (riguardante il « dovere e diritto naturale dei genitori » a educare i propri figli) e 142-149 (riguardanti i problemi dell'educazione e dell'istruzione) della Costituzione di Weimar del 1919. Nell'art. 144 si ribadisce ancora che « tutta l'organizzazione scolastica è sottoposta alla vigilanza dello Stato », il quale può eventualmente associare a sé, per lo svolgimento di tale funzione, altri enti pubblici minori. Nel-

(23) Cfr. A. MARONGIU, *cit.*, pp. 75 s.

(24) Con l'eccezione della Francia della Seconda Repubblica e del Secondo Impero (1848-1870).

(25) Interessante, in questo senso, la *Relazione a Sua Maestà*, che accompagnava la legge Casati sulla istruzione pubblica del 13 novembre 1859, e nella quale si proclamava che la legge stessa voleva ispirarsi allo spirito e al principio di libertà. Riconosciuto in teoria il principio della libertà scolastica, la *Relazione* soggiungeva però che era inopportuno applicarlo in larga misura alla scuola italiana a causa dei pericoli che ne sarebbero derivati nell'ambiente politico e sociale del tempo, e che pertanto era preferibile « abbracciare il partito più sicuro, vale a dire un sistema medio di libertà sorretta da quelle cautele che la contengono entro i dovuti confini e da quelle guarentigie che l'assicurino e la difendano contro i nemici palesi ed occulti, i quali la farebbero traviare e ne guasterebbero il frutto » (cfr. G. SAREDO, *Codice della pubblica istruzione*, vol. I, Torino 1899, p. 5). La legge, destinata originariamente al Regno Sardo e successivamente fatta osservare, anche se non formalmente promulgata, in tutto il Regno d'Italia, subì negli anni seguenti radicali trasformazioni in senso statalistico e laicistico, ad opera soprattutto del potere esecutivo, che talvolta intervenne anche con provvedimenti incostituzionali (su quest'ultimo fatto, v. G. SAREDO, *Vicende legislative della pubblica istruzione in Italia dall'anno 1859 al 1899*, Torino 1901, p. 16): per cui il nostro ordinamento scolastico, invece di evolversi sempre più verso la libertà, tornò ad assumere un carattere rigidamente monopolistico.

(26) Cfr. A. MARONGIU, *cit.*, pp. 78 ss. Il problema della scuola veniva frattanto risolto in senso assolutamente liberistico dalle democrazie anglosassoni. Esse infatti escludevano ogni diretta ingerenza governativa nelle cose riguardanti l'organizzazione scolastica: lo Stato poteva intervenire con le sue leggi soltanto quando si trattava di stabilire e di disciplinare l'obbligo dell'istruzione, oppure quando era in questione la concessione dei sussidi ai diversi istituti scolastici esistenti.

l'art. 146² si ricorda, tuttavia, che, soprattutto nella costituzione della scuola popolare (scuola di primo grado, della durata di otto anni, per l'adempimento dell'obbligo), deve essere tenuta nel massimo conto la volontà di coloro che hanno cura dell'educazione dei minori; e nell'art. 147¹ si stabilisce che in certi casi e a certe condizioni le « scuole private » possono funzionare anche in sostituzione di quelle « pubbliche ».

Altri documenti certamente significativi sono le leggi organiche, olandese del 9 ottobre 1920 e belga del 25 ottobre 1921, sull'istruzione primaria e magistrale.

La legge belga riconosce esplicitamente al padre di famiglia il diritto di adempiere l'obbligo scolastico, « sia facendo istruire i suoi figli a domicilio, sia inviandoli a una scuola pubblica o privata ». In base allo stesso testo legislativo: a) la scuola « domestica » e la scuola « privata » sono esenti da ogni ispezione e controllo, come da ogni sanzione di esame pubblico obbligatorio; b) la scuola privata può essere « adottata » dal Comune (al quale soltanto spetta il compito di organizzare il servizio dell'insegnamento primario); in tal caso, essa viene « equiparata » alla scuola « comunale », sia per ciò che si riferisce ai programmi e ai controlli, sia, almeno in parte, per ciò che riguarda i finanziamenti (27).

La legge olandese, invece, distingue tra « scuole pubbliche », fondate dai Comuni, e « scuole libere », fondate dall'iniziativa privata. Essa prevede un contributo scolastico: a) che deve essere pagato al Comune di residenza da tutti i genitori con figli obbligati alla scuola, sia che questi frequentino le scuole comunali, sia che frequentino quelle libere; b) che deve essere lo stesso in tutti i Comuni, di modo che si possa permettere ai genitori di inviare i loro figli, « senza aggravio di spese, alla scuola pubblica o privata, conforme ai loro principi, dovunque la scuola si trovi, dentro o fuori il Comune di loro residenza ». La scuola privata, che è assolutamente libera e quanto alla scelta dei maestri e quanto all'adozione dei programmi, può essere equiparata alla scuola pubblica, in ordine all'ottenimento dei sussidi statali e comunali; in tale ipotesi, però, « essa deve sottostare a certe condizioni stabilite dalla legge » (28).

Nello stesso periodo, perfino lo Stato italiano, che è ormai governato dalla dittatura fascista, fissa una nuova disciplina per le università e per gli istituti superiori liberi, certamente meno rigidamente monopolistica di quella fino allora in vigore (cfr. il R.D. 30 settembre 1923, n. 2102) (29).

5. Al momento attuale, gli Stati di democrazia classica politicamente più progrediti hanno ormai accolto nei loro ordinamenti il principio della libertà per qualsiasi cittadino o ente di istituire delle scuole, e riconoscono ai genitori il diritto di scegliere liberamente il tipo di scuola che essi preferiscono per i loro figli. Parecchi di tali Stati hanno anche riconosciuto la piena « parità » giuridica, di fronte agli istituti statali, di quegli istituti scolastici non statali che soddisfino a determinate esigenze.

(27) Per ulteriori precisazioni, cfr. G. MONTI, *La libertà della scuola, Principi - Storia - Legislazione comparata*, Milano 1928, pp. 588 ss.

(28) Cfr. *ibidem*, pp. 644 ss. V. anche l'art. 201 della Costituzione olandese vigente, approvato nel 1917.

(29) Sui principi informativi della riforma Gentile per ciò che si riferisce alla scuola non statale, v., però, G. MONTI, *op. ult. cit.*, pp. 207 ss.

Il problema scolastico, che più si dibatte nel mondo democratico occidentale, è al presente quello dei «contributi» (o «sussidi», o «sovvenzioni») statali, da concedersi alle scuole gestite da enti non di diritto pubblico e da privati. Alcuni Paesi già praticano, sia pure in varia misura, la politica dei contributi (30); in altri la questione è oggi «sub iudice» (31).

I sostenitori della tesi favorevole alla concessione dei contributi statali alla scuola non statale, osservano che non basta riconoscere il diritto dei genitori a scegliere la scuola che preferiscono per i loro figli, ma che bisogna concedere ai genitori stessi anche la concreta possibilità di esercitare tale diritto. La scuola, — essi dicono — se vuole funzionare, ha ovviamente bisogno dei mezzi finanziari indispensabili per una adeguata retribuzione dei suoi insegnanti e, in genere, per le spese di manutenzione dei suoi edifici, delle biblioteche, dei laboratori, ecc. E' noto che la scuola di Stato vive, non tanto delle tasse scolastiche pagate dagli alunni, che sono certamente esigue, quanto di ciò che le viene concesso dal pubblico erario. La scuola non statale, invece, che non riceve sovvenzioni governative, se non fruisce di larghe elargizioni da parte di privati, per vivere è costretta a contare proprio sulle quote d'iscrizione degli alunni, le quali dovranno essere pertanto sensibilmente elevate. I genitori, che non sono in grado di assoggettarsi a oneri diversi e maggiori di quelli gravanti sugli iscritti alla scuola di Stato, sono con ciò posti nell'impossibilità materiale di scegliere per i loro figli la scuola non statale.

A chi fa notare che le sovvenzioni governative pregiudicano gravemente la libertà della scuola non statale, la quale è per definizione libera, i difensori dei diritti dei genitori rispondono che la «libertà» della scuola «libera» può venir sufficientemente garantita dalla legge, la quale può ridurre al minimo indispensabile i controlli della pubblica autorità sulla scuola sussidiata.

In Italia, alla concessione di contributi statali alle scuole non di Stato secondo alcuni osta assolutamente la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 33 della Costituzione, che dice: «Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato».

C'è, come vedremo, chi dà della norma un'interpretazione molto meno rigida. Va comunque fin d'ora sottolineato che le persone di sentimenti profondamente democratici sinceramente si augurano che il problema possa venire in concreto risolto, pure nel pieno rispetto del dettato costituzionale, in favore della piena libertà dei genitori.

(continua)

Luigi Rosa

(30) Ricordiamo, tra i Paesi che attualmente concedono sovvenzioni alle scuole non statali, l'Austria, il Brasile, i *Länder* della Germania Federale, l'Irlanda, lo Stato d'Israele, la Norvegia e i Paesi Bassi. Concedono sovvenzioni soltanto in via eccezionale l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti. Per queste indicazioni, v. A. MARONGIU, *Lo Stato moderno e la libertà della scuola*, cit., pp. 95 ss.

(31) Un accordo politico sulla materia è stato recentemente raggiunto in Belgio con il «patto scolastico» firmato il 6 novembre 1958 dal partito sociale cristiano, dal partito socialista e dal partito liberale [v. il testo del documento in *Aggiornamenti Sociali*, (aprile) 1959, pp. 253-260 (rubr. 911)].